



COMUNE DI SPARANISE

PROVINCIA DI CASERTA

UFFICIO TECNICO
SERV. MANUTENZIONE
E PATRIMONIO



Numero cronologico Segreteria ... 104 del ... 08/02/2019

DETERMINAZIONE N° 05 del 06/02/2019

OGGETTO: "Concessione di area pubblica per la realizzazione e la gestione di un chiosco-bar destinato all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presso il "VILLETTA MARINELLI" di Via C. Graziadei"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di Sparanise
La presente è stata pubblicata
all'Albo Pretorio Online
dal 02-02-19 al 02-03-19
IL MESSO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Sindacale n.8 e n. 25/2018, il sottoscritto dott. Arch. Antonio CERULLO è stato incaricato della responsabilità di gestione del servizio in questione;
- la deliberazione della giunta comunale n. 16 del 05/02/2019 ha ricevuto apposito indirizzo relativo all'avvio delle procedure per la concessione di area pubblica per la realizzazione e la gestione di un chiosco-bar destinato all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presso il "VILLETTA MARINELLI" di Via C. Graziadei, ai sensi del D.lgs 50/2016 prevedendo un canone mensile minimo congruo.
- Con la delibera di Giunta Comunale n. 6/2018 con la quale si approvavano le tariffe della TOSAP.
- Il piano di gestione con il quale si è individuato in € 1.000 il canone minimo annuo è stato parametrato alla TOSAP permanente sull'area di effettiva occupazione del chiosco pari a circa 50mq

- **RITENUTO:** di dove procedere con la pubblicazione dell'avviso pubblico per la **Concessione di area pubblica per la realizzazione e la gestione di un chiosco-bar destinato all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presso il "VILLETTA MARINELLI" di Via C. Graziadei, con criterio dell'offerta a rialzo;**

- **ACQUISITO** il CIG ZD0270C12E;

- **VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ;

- **VISTO** il vigente Statuto Comunale;

- **RISCONTRATA** la propria competenza a norma dell'art. 107 del D. LGS. N. 267/2000 e s.m.i.;

- **RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

- **QUANTIFICARE** in € 1.000 il canone minimo annuo, posto a base d'asta a rialzo, ritenuto congruo in 6 anni il periodo della concessione;

- **APPROVARE** il capitolato e l'avviso pubblico per la "Concessione di area pubblica per la realizzazione e la gestione di un chiosco-bar destinato all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presso il "VILLETTA MARINELLI" di Via C. Graziadei";


- **APPROVARE** altresì il modello di partecipazione (A) ed il modello offerto economica (B);

- **DARE ATTOCHE** che con successivo atto si procederà all'accertamento del canone effettivamente aggiudicato;

- **DARE ATTO ALTRESÌ** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

- **TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 20.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Antonio CERULLO Architetto

Servizio finanziario

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

La presente determina è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Sparanise li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“Concessione di area pubblica per la realizzazione e la gestione di un chiosco-bar destinato all’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presso il “VILLETTA MARINELLI” di Via C. Graziadei

Capitolato d’Oneri

Dalla Residenza Municipale, Li 04 febbraio 2019

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 01 – FINALITA' E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto del presente bando è l'assegnazione in concessione per anni 6 (sei), di un'area comunale per la realizzazione e la gestione di un chiosco-bar per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno del parco denominato "Villetta Marinelli" di Via Graziadei a Sparanise

2. La licenza commerciale relativa al chiosco è di tipo "temporaneo", e viene riconosciuta solo per la durata della concessione.

3. La concessione riguarda:

- l'area su cui verrà realizzato il chiosco-bar già individuato all'interno dell'area ed evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico.
- Le aree pertinenziali relative agli spazi verdi ricompresi nella stesso parco come evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico.

4. I beni immobili vengono affidati in regime di concessione con completa assunzione del rischio di impresa da parte del concessionario.

5. Per eventuali occupazioni di suolo pubblico ulteriori rispetto all'area concessa per l'installazione del chiosco-bar, debitamente autorizzate dall'Amministrazione, il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Sparanise il corrispondente canone TOSAP.

ART. 02 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di stipula del relativo contratto.

2. La concessione avrà durata di anni 6 (sei), decorrente dal 01.03.2019, senza possibilità di rinnovo.

3. La scadenza del termine prestabilito ha effetto risolutivo e comporta l'automatica estinzione della concessione, con obbligo del concessionario di rilasciare l'immobile ed i mobili concessi in uso, senza la necessità di una tempestiva rituale disdetta oppure di un formale provvedimento di revoca. In tema di concessioni di beni immobili non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso o il rinnovo tacito. In assenza di espressa determinazione in tal senso dell'Amministrazione, l'occupazione del bene è da ritenersi senza titolo e il concessionario non può far valere alcun interesse qualificato al rinnovo della concessione in suo favore.

4. Qualora, alla scadenza della concessione, non sia ancora stato individuato il nuovo assegnatario, il concessionario uscente è tenuto ed obbligato a proseguire l'attività per il tempo necessario all'individuazione del nuovo assegnatario (cosiddetta "proroga tecnica").

5. Non configurandosi la concessione di area pubblica come affitto dei beni immobili, al termine della concessione e della relativa gestione del chiosco-bar, la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell'avviamento commerciale.

ART. 03 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, con la stipula del contratto di concessione e senza compenso o rimborso alcuno, avrà l'obbligo di:

- a) non avere pendenze di nessun genere, anche di natura economica, fiscale e tributaria, con l'Amministrazione Comunale concessionaria;
- b) provvedere a proprie ed esclusive spese alla realizzazione del chiosco-bar avente dimensioni e caratteristiche tecniche coerenti con le norme urbanistiche e soggetto ad approvazione dell'ufficio tecnico;
- c) provvedere a proprie ed esclusive spese alla fornitura e posa di sedie e tavoli da posizionare nell'apposita area esterna;
- d) provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) provvedere a sua cura e spese alla realizzazione degli allacci (corrente e acqua) e degli scarichi delle acque, alla richiesta dei permessi e delle autorizzazioni necessarie all'installazione e gestione del chiosco-bar, con relative opere necessarie al funzionamento;
- f) garantire la custodia e la pulizia dell'intera area afferente il parco denominato "Villetta Marinelli",
- g) provvedere a propria cura e spese durante il periodo di apertura del chiosco-bar alla pulizia giornaliera di tutti gli spazi dell'area afferente il parco denominato "Villetta Marinelli"
- h) esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali

- vigenti in materia;
- i) effettuare lo svuotamento giornaliero dei cestini di tutto il parco, come di seguito maggiormente dettagliato;
 - j) provvedere alla manutenzione delle strutture esistenti, giostrine e area giochi, panchine, muretti;
 - k) provvedere allo sfalcio dell'erba, taglio di arbusti e raccolta rifiuti nelle aree di pertinenza del parco, nonché il taglio dell'erba sulle vie di accesso (tratto prospiciente di via C. Graziadei e Via Marinelli) alla pulizia dei viottoli interni.
 - l) Provvedere alla fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza, interno all'area verde, a completamento del sistema comunale esistente, da collegare con la centrale operativa della Polizia Municipale.
 - m) Provvedere alla manutenzione dell'intera area e la messa in sicurezza della stessa (esempio rotture marmi, plafoniere etc)
 - n) cedere gratuitamente al Comune, al termine della concessione, il manufatto realizzato in buono stato di conservazione generale, il quale entrerà nella piena e libera disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione o miglioria. Nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo potrà essere vantato dal concessionario;

ART. 04 – DESTINAZIONE DELL'AREA E DEL CHIOSCO-BAR

1.L'area concessa ed il chiosco-bar insistente sulla stessa dovrà essere destinato esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'autorizzazione per l'attività di somministrazione non sarà trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione.

ART. 05 - MANUTENZIONE DELL'AREA E DEL CHIOSCO-BAR

1.Il soggetto aggiudicatario, oltre agli obblighi già disciplinati nell'art. 3, avrà l'obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione dei beni concessi e dell'erigendo chiosco-bar, garantendo il buono stato di conservazione, eseguendo, a propria cura e spese per tutta la durata della concessione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie, ed in particolare tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici presenti, sia del chiosco-bar che del bagno e deposito.

ART. 06 – TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL CHIOSCO-BAR ED AVVIO DELL'ATTIVITA'

1.Entro giorni 90 consecutivi dall'affidamento, pena la decadenza della concessione e l'escussione, quale penale, della cauzione in possesso dell'Ente, il concessionario dovrà richiedere ai competenti uffici comunali il titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente e realizzare il chiosco-bar, la cui edificazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche/edilizie, ivi comprese quelle in materia di rispetto delle barriere architettoniche e di quelle sulla riduzione del rischio sismico, di sicurezza e sanitarie.

2.Prima della decorrenza della concessione e previa sottoscrizione del relativo contratto, il concessionario potrà comunque avviare i lavori di realizzazione e completamento del chiosco.

ART. 7 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.Il concessionario non potrà mutare l'uso dell'area concessa e del chiosco-bar insistente sulla stessa, né potrà trasferire ai terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione, senza l'autorizzazione del Comune.

2.Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini contrattuali previsti, del canone di concessione e degli oneri accessori, produrranno ipso iure, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto.

3.Il mancato esercizio, anche parziale, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco-bar per gli orari concordati e per il periodo minimo previsto dall'Ente, compreso dal 15 marzo al 15 ottobre di ogni anno, produrrà la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento danni, salvo sia l'intercorso giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario.

4.È causa di risoluzione del contratto, l'inadempienza anche ad uno solo degli obblighi contemplati nel precedente art. 3 o comunque in altre parti del presente contratto, qualora ritenuti gravi dall'Amministrazione Comunale.

5.Sono causa di risoluzione del contratto i casi di disservizi in merito all'attività del chiosco-bar relativi a fatti imputabili al concessionario e ritenuti gravi dall'Amministrazione Comunale.

ART. 08 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone annuo dovuto al Comune per la concessione dell'area sarà determinato sulla base della migliore offerta presentata dal soggetto che risulterà aggiudicatario della concessione. Il canone annuo a base d'asta soggetto a rialzo viene fissato in euro 1.000,00 (euro mille/00)/annuo parametrato alla TOSAP permanente sull'area di effettiva occupazione del chiosco pari a circa 50mq. Il concessionario verserà il canone annuo in un'unica soluzione coincidente il 1° giugno di ciascun anno.

2. Detto canone sarà aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT (tenendo come mese di riferimento quello di stipula del contratto).

ART. 09 – SPESE UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS, NETTEZZA URBANA, ECC.)

1. Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze (acqua, luce, eventuale gas, tariffa rifiuti, ecc. nessuna esclusa) sia l'attivazione/intestazione delle stesse.

ART. 10 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d'acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso della cosa concessa.

2. Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiali e attrezzature tecniche.

3. Il concessionario, prima della stipula del contratto di concessione, dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell'attività per un massimale pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

ART. 11 – SVOLGIMENTO ATTIVITA' E ULTERIORI PRESCRIZIONI / DIVIETI

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco-bar, a pena di risoluzione della concessione come disposto dal precedente art. 7 – comma 3, dovrà essere esercitata almeno per il periodo dal 15 marzo al 15 ottobre, minimo 6 giorni su 7 (l'eventuale giorno di chiusura settimanale sarà concordato con l'Amministrazione Comunale) e con un'apertura minima giornaliera pari ad 8 ore, che garantisca almeno le seguenti fasce orarie:

- mattino 09:30 / 12:30
- pomeriggio 15:00 / 20:00

Qualora l'Amministrazione Comunale apporti modifiche all'orario d'accesso ai giardini pubblici, anche l'orario del chiosco dovrà conformarsi alle nuove disposizioni.

2. E' tassativamente vietata un'apertura inferiore a quella prevista o eccedente gli orari di apertura al pubblico del parco, pena la decadenza dello stesso e l'escussione da parte dell'Amministrazione Comunale, quale penale, della cauzione di cui al presente contratto. Sono fatte salve eventuali deroghe concesse dall'Amministrazione per manifestazioni ed eventi ovvero su specifiche richieste del concessionario debitamente motivate.

3. Il concessionario, per l'intero periodo di validità del contratto e nel periodo di apertura stagionale del chiosco, dovrà provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività:

- Pulizia quotidiana dei viali con rimozione di eventuali rifiuti abbandonanti nel parco e svuotamento cestini del parco, entrambe le attività almeno 2 volte al giorno e comunque all'occorrenza, da effettuarsi entro le ore 09:30 del mattino e ore 15:00 del pomeriggio;
- I rifiuti dovranno essere depositati in appositi sacchetti, in base alle tipologie, e custoditi dal concessionario sino ai giorni di ritiro degli stessi.

4. Il concessionario dovrà effettuare, per quel che riguarda la sua attività, la raccolta differenziata dei rifiuti, con le modalità previste in ambito comunale, con obbligo di deposito in loco degli stessi sino ai giorni di ritiro dei rifiuti urbani.

5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di natura accessoria rispetto alle finalità pubbliche del parco, dovrà avvenire secondo le modalità previste dalle normative vigenti ad essa correlate, con la seguente restrizione valide a prescindere dalla normativa e da eventuali modifiche della stessa:

- Divieto di vendita bevande in bottiglie di vetro. La distribuzione dovrà avvenire in bicchieri in plastica nei quali le bevande dovranno essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione e vendita;
- Assoluto divieto di posizionare all'interno o all'esterno del chiosco-bar slot machine, macchinette per il gioco d'azzardo, giochi elettrici e/o elettronici di qualsiasi genere, tipo e natura, vendere biglietti o tagliandi

assimilabili ai cosiddetti "gratta e vinci", tabacchi etc..

- Divieto ad azionare eventuali impianti di diffusione sonora al di fuori delle seguenti fasce orarie: mattino 09:30/13:00 – pomeriggio/sera 15:30/22:00 . Il volume della sorgente sonora non dovrà comunque essere percepito a più di 20 mt dal chiosco.
- Divieto di svolgimento di eventi musicali o di intrattenimento in genere senza aver acquisito la relativa autorizzazione dalla Polizia Municipale in coerenza con la normative sulle emissioni acustiche e le di sicurezza degli eventi in luogo pubblico

6. Il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e fiscale.

7. Il concessionario sarà direttamente responsabile del rispetto di tutta la normativa di settore vigente, anche in merito al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori o a persone in evidente stato alterato o di ubriachezza.

8. Il concessionario potrà effettuare interventi di miglioramento dell'area o di aree attigue alla "Villetta Marinelli" previa acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico e dell'eventuale acquisizione delle autorizzazioni urbanistiche. Tali migliorie non potranno essere compensate in alcun modo con i canoni concessori e sono considerate alle stregue di liberalità.

9. Fatta salva la trasmissione agli eredi in caso di morte, il concessionario non potrà trasferire la concessione, cedere o affittare il ramo d'azienda senza il preventivo consenso da parte dell'Amministrazione Comunale, pena la decadenza del contratto ed escussione, quale penale, della cauzione di cui al presente contratto.

10. Resta comunque nella facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare in corso d'opera eventuali correzioni o modifiche delle modalità di gestione e svolgimento del servizio.

ART. 12 – ISPEZIONE DEL CHIOSCO-BAR

1. Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione del chiosco-bar e dell'area data in concessione, senza preavviso del concessionario.

ART. 13 - RICONSEGNA DELL'AREA E DEL CHIOSCO-BAR

1. Il concessionario si impegna ed obbliga a riconsegnare l'area concessa ed a cedere gratuitamente al Comune il chiosco-bar realizzato sulla stessa in buono stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

2. Il concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l'obbligo della riconsegna dell'area concessa e dalla cessione gratuita al Comune del chiosco-bar ivi realizzato anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, intenda recedere unilateralmente dalla concessione/contratto prima della scadenza pattuita.

3. Tavoli, sedie ed eventuali ulteriori arredi concordati e concessi dall'Amministrazione, salvo diversa pattuizione, rimarranno di proprietà del concessionario e rimossi alla scadenza del contratto.

ART. 14 - CAUZIONE

1. Al momento della stipula del contratto il concessionario dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura di 2 (due) canoni annui di concessione offerti e comunque di importo non inferiore a 3.000,00 euro.

2. La cauzione costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.

3. La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e giustificato motivo chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere l'erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo.

4. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

5. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

1. Per qualunque contestazione relativa al contratto di concessione è competente in via esclusa il Foro di Santa

Maria Capua Vetere.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione.

OGGETTO: "Concessione di area pubblica per la realizzazione e la gestione di un chiosco-bar destinato all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presso il "VILLETTA MARINELLI" di Via C. Graziadei"

Importo a base d'asta: € 6000,00 per 6 ANNI, soggetti a rialzo percentuale.

CIG:ZD0270C12E

SI RENDE NOTO

Che questa Amministrazione, in esecuzione della determina del Responsabile del Settore, intende provvedere alla **Concessione di area pubblica per la realizzazione e la gestione di un chiosco-bar destinato all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presso il "VILLETTA MARINELLI" di Via C. Graziadei** per anni 6 (sei) a decorrere dal 01.03.2019. La procedura concorsuale sarà svolta mediante procedura aperta, per un importo posto a base d'asta quantificato in capitolato per € 1.000,00 per ogni anno, importo che l'operatore dovrà versare alla Stazione Appaltante quale canone di concessione, per complessivi 6 anni. Gli importi saranno, in sede di gara soggetti a rialzo percentuale. L'affidamento sarà concesso alla ditta, in possesso dei requisiti prescritti, che proporrà percentuale di rialzo più alta.

Le ditte interessate, in possesso dei prescritti requisiti, dovranno far pervenire al Comune, stante le ragioni di urgenza che impongono l'affidamento del servizio, entro il **ventesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso**, apposita domanda, contenente le indicazioni richieste con l'allegato modello.

Si forniscono le seguenti informazioni relative alla procedura:

- a) L'importo complessivo, per 6 anni, a base d'asta è di € 6.000;
- b) Prezzo unitario mensile a base di gara €/anno 1.000,00;
- c) Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più alto rispetto a quello posto a base di gara;
- d) **REQUISITI DI ORDINE GENERALE NECESSARI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:**
 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente da cui si evinca l'abilitazione allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto;
 - Se società il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese, per la categoria di attività relativa all'oggetto della gara, indicando, per le Società, il nominativo di tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo, di tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società, Consorzi o Raggruppamenti temporanei di concorrenti;
 - Requisiti di ordine generale (requisiti giuridici di ordine morale e professionale) di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/06;
 - Requisiti prescritti dall'art. 1-bis, comma 14, della legge 18/10/2001, n. 383, recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" (per i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso previsti dalla stessa legge n. 383/01);
 - La Ditta non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana, o a carico della quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - Nei confronti del Titolare della Ditta non deve essere stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità

professionale o per delitti finanziari;

- La Ditta deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana;
 - La Ditta non deve aver commesso violazioni grave definitivamente accettate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - La ditta non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi dagli artt. 13 al 17 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i.;
 - Di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs81/08;
- e) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE NECESSARI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI COTTIMO:
- Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 del D. Lgs. n. 50/16):
volume d'affari risultante dai bilanci dell'ultimo esercizio (2017), di importo non inferiore a complessivi € 6.000,00(seimila/00);
 - dimostrare di possedere le risorse umane,le tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità per aver svolto un per un numero adeguato di anni, pario almeno a 1 (UNO), attività analoghe antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
 - avere nel proprio organico almeno un operatore in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la somministrazione di alimenti e bevande da almeno 2 (DUE) anni.

Le ditte interessate dovranno far pervenire la propria domanda all'Ufficio Protocollo di questo Comune – P.zza Giovanni XXIII, n. 1, a mezzo del servizio postale ovvero mediante consegna a mano, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno dalla pubblicazione **utilizzando a pena di esclusione i moduli all'uopo predisposti e scaricabili anche dal sito web del Comune**, in plico chiuso e sigillato mediante l'apposizione di firme sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura **“Concessione di area pubblica per la realizzazione e la gestione di un chiosco-bar destinato all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presso il “VILLETTA MARINELLI” di Via C. Graziadei”**

f) econtenente:


- i. Busta A) il file del modello A debitamente compilato e digitalmente firmato su supporto digitale (CD o Pen Drive)
- ii. Busta B) il file del modello A debitamente compilato e digitalmente firmato su supporto digitale (CD o Pen Drive)
- iii. Copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, digitalmente firmato su supporto digitale (CD o Pen Drive)

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio, nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune: www.comunedisparanise.it nella sessione albo pretorio e nella sessione bandi e gare.

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Antonio Cerullo

Sparanise, li _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Antonio Cerullo)



ISTANZA DIPARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO

da inserire nella busta A

AL COMUNE DI SPARANISE

Settore Patrimonio

P.zza Giovanni XXIII n. 1

81056 SPARANISE (CE)

OGGETTO: "Concessione di area pubblica per la realizzazione e la gestione di un chiosco-bar destinato all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presso il "VILLETTA MARINELLI" di Via C. Graziadei"

Importo a base d'asta: € 6.000, per mesi 6 anni, soggetti a rialzo percentuale.

CIG:ZD0270C12E

Il sottoscritto
nato il..... a
in qualità di.....
della Ditta
con sede in..... via..... n.....
con codice fiscale n.....
con partita IVA n.....
con numero di telefono..... telefax..... cap.....
e-mail.....
pec.....
Matricola INPS..... sede di.....
Matricola INAIL..... sede di.....
N° Iscrizione CCIAA..... sede di.....
Agenzia delle entrate competente.....
C.C.N.L. applicato:

di partecipare alla gara di cui all'oggetto di cui al D.Lgs50/16 come:

- impresa singola;
 raggruppamento di imprese;

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

A) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di per la seguente attività..... e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti **(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione negli appositi registri professionali o commerciali dei paesi di provenienza)**

- 1) numero di iscrizione.....
2) data di iscrizione.....

- 3) durata della ditta/data termine.....
- 4) forma giuridica.....
- 5) titolare e direttore/i tecnico/i se ditta individuale, soci e direttore/i tecnico/i se società in nome collettivo, soci accomandatari e direttore/i tecnici se società in accomandita semplice, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e direttore/i tecnico/i per i consorzi, società cooperative e società di capitale sono (**indicare nominativi con paternità e maternità, qualifiche, date di nascita, residenza del titolare, direttore tecnico ed eventuali soci**):

Cognome e Nome	Qualifica	Luogo e data di nascita	Paternità e maternità	Residenza

B) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:

c.1. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati al numero 5 della precedente lettera A, ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati;

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

ovvero

che ⁽¹⁾

è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., e precisamente:

(2)

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;

⁽¹⁾ Indicare nome e cognome del soggetto

⁽²⁾ Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

c.2) di essere a piena e diretta conoscenza dell' insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti sopraindicati al numero 5lett. A;

c.4) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

c.5) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:

- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) che: **(barrare il quadratino che interessa)**

non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55;

ovvero

che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente: **(barrare il quadratino che interessa)**

(per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999;

oppure

(per le ditte che occupano più di 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l'impresa ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di:

.....

Comune di: Via n.

CAP.....tel.....Fax

l) che i soggetti sopra indicati al numero 5 lettera A **(barrare il quadratino che interessa)**

non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689;

m) **(barrare il quadratino che interessa)**

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

DICHIARA INOLTRE:

- ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 6.11.2012 n. 190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura in oggetto di cui all'art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;
- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità approvato dalla Regione Campania- Giunta Regionale - Seduta del 7 settembre 2007 - Deliberazione N.1601 - ed in particolare:
 - a) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa prendendo atto che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
 - b) di prendere atto che la Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.
- di aver preso visione del capitolato approvato con Determina n. del 06 Febbraio 2019 contenente i patti e le condizioni per l'esecuzione del servizio e dell'avviso pubblico; di accettarlo nella sua integrità unitamente all'avviso, alle norme della lettera di invito e di tenerne conto nella formulazione dell'offerta;

- che la ditta partecipante ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio e di tenerne conto nella formulazione dell'offerta che andrà a fare e che ritiene vantaggioso il canone di base soggetto a rialzo stabilito dalla S.A. e che i prezzi stessi rimarranno fissi e invariabili;
- che la ditta ha adempiuto agli obblighi del D. Lgs. 81/08;
- che si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi applicabili al servizio oggetto d'appalto;
- che il volume di affari conseguito nell'ultimo esercizio, non è inferiore a € 6.000,00IVA esclusa;
- di possedere le risorse umane le tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità per aver svolto un numero adeguato di servizi analoghi antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, per almeno 1 anno.;
- di avere nel proprio organico almeno un operatore in possesso delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande
- che, ai fini connessi all'appalto in oggetto, si autorizza il Comune al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

La presente domanda a partecipare e dichiarazione a corredo si compone di n. _____ pagine.

Allega alla presente (a pena di esclusione):

1. Polizza fideiussoria pari al 2% dell'importo a base d'asta;
2. Dichiarazione modello B;
3. Dichiarazione resa da un Istituto Bancario ovvero da una Compagnia di Assicurazione attestante la disponibilità a rilasciare garanzia fidejussoria(cauzione definitiva);
4. Dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale si evince che l'Impresa è abilitata a svolgere il servizio oggetto dell'appalto.
5. Documentazione attestante l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Data, _____

FIRMA

N.B.

- La **domanda e dichiarazione** deve essere corredata, **pena l'esclusione dalla procedura**, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o validato come per legge.
- **In caso di utilizzo di fogli separati, sottoscrivere e apporre timbro su tutti i fogli.**

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

da inserire nella busta B

AL COMUNE DI SPARANISE

Settore Patrimonio

P.zza Giovanni XXIII

81056 Sparanise (CE)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER OGGETTO: "Concessione di area pubblica per la realizzazione e la gestione di un chiosco-bar destinato all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presso il "VILLETTA MARINELLI" di Via C. Graziadei"

Importo a base d'asta: € 6.000, per mesi 6 anni, soggetti a rialzo percentuale.

CIG:ZD0270C12E

Il sottoscritto
 nato il..... a
 in qualità di.....
 della Ditta
 con sede in..... via..... n.....
 con codice fiscale n.....
 con partita IVA n.....
 con numero di telefono..... telefax.....
 e-mail.....

in riferimento alla procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto in possesso dei requisiti previsti nella suddetta procedura, lette e accettate tutte le condizioni previste nella stessa

DICHIARA

di offrire la percentuale del _____% (inserire massimo tre cifre dopo la virgola), in lettere (_____) a rialzo sul canone annuo di € 1.000,00 posto a base di gara per complessivi 6 anni e quindi sull'importo totale di € 6.000,00

Dichiara, inoltre, che gli "oneri di sicurezza aziendali (o "interni") ammontano ad € _____ in lettere (_____).

(Tradizione rientrano ad esempio: le attività svolte dai Servizi di Prevenzione e Protezione dai Rischi, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze, DVR, attrezzature di lavoro, ecc.)

Addi, _____

Firma/Timbro